



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 156

Condizioni per il deposito sotto diretta custodia della dogana

Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati. Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario puo' vigilare sulle merci ed ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni. Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate e' stabilito in base alla legge ed e' dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sul deposito doganale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-156-condizioni-per-il-deposito-sotto-diretta-custodia-della-dogana/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it